

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 20068	Sezione: IV
-------------------	----------------------	--------------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	X Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

X Assoluzione				
Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: -				
Altro: -				
Quantum: -				
Gradi precedenti				
1°Grado: Tribunale di Nuoro in data 24.7.2014 di condanna.				
2°Grado: Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari in data 17.3.2015 conferma sentenza di primo grado.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	X Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	X lesioni		morte	

Fattispecie

Durante le operazioni preliminari al getto ed alla posa in opera del calcestruzzo all'interno di uno scavo del cantiere, le ruote gemellate del secondo asse della betoniera gli schiacciavano la gamba sinistra.

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:	Ulteriori soggetti lesi:			

Tipologia del luogo di avvenimento

X Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
X Pubblico	Privato		

Principio di diritto

<p>Senza dubbio, il ruolo centrale per ciò che attiene alla sicurezza del cantiere è affidato al datore di lavoro che organizza e gestisce la realizzazione dell'opera. Egli è gravato da plurimi, tipici obblighi che la legge specifica adeguatamente. Per quanto riguarda il coordinatore per l'esecuzione, in quanto diretta promanazione del committente, anch'egli titolare di una posizione di garanzia ma non così pregnante e diretta come quella del datore di lavoro-appaltatore, la funzione costantemente riconosciutagli nelle pronunce della Suprema Corte, anche sulla base del contenuto dei compiti assegnatigli dalla normativa di settore (art. 5 d.lvo n. 494/1996), viene qualificata come funzione di "alta vigilanza", nettamente distinta da quella operativa riconosciuta invece al datore di lavoro e ai suoi collaboratori, ovvero il dirigente e il preposto (Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010 Rv. 247536, Sez. 4, n. 46991 del 12/11/2015 Rv. 265661). Dalle attribuzioni contenute nella citata norma si evince difatti che al coordinatore non è demandata un'attività di controllo diretto e continuo del cantiere circa l'adozione ed osservanza delle misure di prevenzione previste nel PCS. La sua funzione è quella di correlarsi con i datori di lavoro delle imprese esecutrici e di vigilare sulla attuazione da parte di costoro delle misure e prescrizioni antinfortunistiche previste nel PCS e nel documento di valutazione dei rischi e sulle prescrizioni del piano di sicurezza (POS) di competenza del datore di lavoro. In definitiva la sua opera di alta vigilanza è diretta non ai lavoratori, del cui operato se ne occupa</p>
--

direttamente il datore di lavoro(e i suoi ausiliari) vigilando sull'osservanza da parte di costoro delle misure di sicurezza, bensì è diretta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori fra i quali organizza anche il necessario coordinamento sempre in tema di sicurezza quando vi siano più imprese contemporaneamente operanti nel cantiere. Non va dimenticato che la precipua preoccupazione del legislatore in materia di prevenzione degli infortuni è rivolta a quelle situazioni, spesso ricorrenti, nelle quali nel medesimo cantiere si trovino ad operare più imprese. Proprio a tal fine è prevista, la presenza, già nella fase progettuale, della figura del coordinatore per la progettazione. Analogamente, sempre nel caso di compresenza di più imprese, nella fase esecutiva è prevista la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In definitiva il legislatore ha mostrato particolare consapevolezza dei rischi derivanti dall'azione congiunta di diverse imprese, e ne ha disciplinato la prevenzione, imponendo un penetrante reciproco obbligo di tutti i soggetti coinvolti di coordinarsi e di interagire con gli altri in modo attento e consapevole, affinché risulti sempre garantita la sicurezza delle lavorazioni. Come più volte affermato da questa Corte, la funzione di alta vigilanza del coordinatore per la sicurezza, nei termini sopra illustrati, riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto); di conseguenza essa ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto.(Sez. 4, n. 18149 del 2010).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	X <i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Frau Gabriel perché il fatto non sussiste e nei confronti di Mallus Claudio per essere il reato estinto per prescrizione			

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.